



Allegato B

Scheda Prodotto

Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013

Linea di attività “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile”

PREMESSO CHE

1. con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 39 del 3 aprile 2007 la Regione ha approvato la proposta di Programma Operativo Regionale (di seguito “POR”) cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito anche “FESR”) nell’ambito dell’obiettivo comunitario “Competitività regionale e occupazione” per il periodo 2007-2013;
2. la Commissione Europea ha approvato con Decisione C(2007) 4584 del 02/10/2007 il POR;
3. con DGR n. 360 del 8 agosto 2011 la Giunta Regionale ha:
 - a. costituito, presso Sviluppo Lazio Spa, in conformità alle previsioni contenute nel documento “Nuovi strumenti di ingegneria finanziaria POR FESR Lazio 2007-2013 - Definizione delle politiche di investimento” uno strumento di Ingegneria Finanziaria nella forma di Fondo di Partecipazione, denominato “Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013” (di seguito “Fondo”) che investe in altri fondi, ai sensi degli artt. 43-46 del Regolamento (CE) 1828/06, e ss. mm. e ii., con l’obiettivo di investire in fondi finalizzati ad erogare prestiti a sostegno di programmi imprenditoriali di sviluppo delle PMI del Lazio;
 - b. stabilito che il “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013” sia dotato di risorse finanziarie pari a € 100.000.000 (Euro centomilioni/00) a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013;
 - c. stabilito che risorse pari ad € 50.000.000,00 (Euro cinquantamilioni/00) derivanti dall’Attività II.1 “ Promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” sono destinate a sostenere progetti imprenditoriali di investimento nel campo dell’efficienza energetica e nella produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - d. indicato Sviluppo Lazio quale Organismo Intermedio a cui demandare la gestione del Fondo, regolata sulla base di apposita convenzione;
 - e. approvato lo schema di Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013 (di seguito “Convenzione IF”) sottoscritta tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio;
 - f. stabilito che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, punto c bis della Convenzione IF e ss. mm. e ii., Sviluppo Lazio gestisce direttamente strumenti di ingegneria finanziaria



destinati alle PMI cofinanziati dal Programma Operativo e a tal fine stipula e gestisce i relativi accordi di finanziamento a valle con gli intermediari finanziari aderenti assicurando una corretta informazione alle PMI potenziali beneficiarie dei prestiti, nonché la correttezza dei flussi informativi a favore delle PMI beneficiarie;

4. la presente Scheda Prodotto è da considerarsi attuativa ed integrativa delle seguenti disposizioni normative, convenzioni e provvedimenti amministrativi:
- a. disposizioni normative:
 - i. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»);
 - ii. Regolamento CE 800/08;
 - b. convenzioni:
 - i. Accordo Quadro tra Sviluppo Lazio S.p.A. e, firmato il Prot. N., di cui la presente Scheda Prodotto costituisce Allegato B/C;
 - ii. Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. di cui alla DGR n. 360 del 8 agosto 2011 e sue successive modificazioni;
 - c. provvedimenti amministrativi:
 - i. Determina di approvazione dell'Avviso Pubblico, che fissa i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande ed al quale si rinvia per quanto qui non espressamente specificato;
5. il presente atto è da intendersi quale

CONTRATTO TRA

- a. **Sviluppo Lazio S.p.A., nonché mandante** (di seguito “Sviluppo Lazio”), con sede in Roma, Via Vincenzo Bellini 22, registro imprese di Roma P.IVA e C.F.05950941004, capitale sociale euro, in persona di....., nato a domiciliato per la carica presso la sede della società;

E

- b. **Banca o Intermediario Finanziario, nonché mandataria** (di seguito “Banca”), con sede in, Via, registro imprese tenuto dalla CCIAA di al numero, in persona del rappresentante legale,, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della società, autorizzato alla firma della presente Scheda Prodotto.



ART. 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Scheda Prodotto.

ART. 2

Mandato

1. Al fine di consentire che il finanziamento complessivamente accordato - così come specificato al successivo Art. 7 - sia inteso quale somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria ed abbia caratteristiche unitarie, Sviluppo Lazio conferisce mandato a Banca di compiere per suo conto e in suo nome le attività di gestione del finanziamento ivi compreso qualunque adempimento previsto e disciplinato dalla normativa bancaria (decreto legislativo n°385 del 1993), nonché tutte quelle previste nel successivo Art. 16 nonché ogni altro atto necessario ed opportuno per svolgere quanto previsto nella Scheda Prodotto.
2. In ordine al suddetto mandato, il mandatario è tenuto quindi a provvedere alla stipula del contratto di finanziamento redatto sulla base dello schema di contratto preventivamente concordato con la mandante, alla gestione di tutta l'attività connessa al menzionato contratto di finanziamento, all'acquisizione delle garanzie ritenute necessarie ed infine all'attività di recupero del credito anche a mezzo di azioni giudiziali delle quali dovrà informare Sviluppo Lazio. Banca potrà affidare ad un soggetto esterno la suddetta attività di recupero. Nell'ipotesi, invece, di recupero in via extragiudiziale Banca o il soggetto dalla stessa delegato, potrà procedere direttamente laddove la cifra recuperata sia pari o superiore all'80% dell'importo residuo a credito; al di sotto di tale percentuale il mandatario dovrà essere preventivamente autorizzato da Sviluppo Lazio all'attività recuperatoria.
3. Sviluppo Lazio, con la sottoscrizione della presente Scheda Prodotto, rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti dal contratto di finanziamento, ivi compresa la rinuncia a svolgere azioni per l'incasso ed il recupero delle somme, tenuto conto degli obblighi assunti da Banca.
4. Per l'espletamento del presente mandato, il mandatario non ha diritto ad alcun compenso da parte del mandante essendo il presente contratto a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 19 in relazione alle spese di recupero credito.
5. Il mandatario dichiara di accettare l'incarico e si impegna a fornire al mandante una relazione trimestrale sull'andamento dei finanziamenti o, in alternativa, una rendicontazione via telematica, che contenga tutti gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire l'importo versato da Sviluppo Lazio, la somma rimborsata a fronte delle rate pagate dai beneficiari o delle somme incassate a fronte delle azioni di recupero del credito.



ART. 3

Oggetto, finalità e interventi del Fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive

1. Il Fondo opera secondo le modalità disciplinate nella presente Scheda Prodotto ed è destinato a promuovere programmi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Gli interventi che la Regione intende finanziare sono progetti di investimento come meglio definiti nell'Avviso Pubblico di cui in premessa.

ART. 4

Beneficiari

1. I soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti sono le PMI¹, singole o aggregate e le ESCO² (Energy Service Company) i cui parametri dimensionali rientrano in quelli di PMI. Le forme di aggregazione ammesse sono esclusivamente i Consorzi o i Contratti di rete che prevedono programmi comuni in campo energetico. I soggetti beneficiari dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'Art. 3 dell'Avviso Pubblico e non operare nei settori di attività limitati e/o esclusi dal comma 3 dello stesso Art.3.

ART. 5

Tipologie di interventi ammissibili

1. La Misura promuove la progettazione e realizzazione dei seguenti interventi:
 - a. misure di risparmio energetico;
 - b. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - c. impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

ART. 6

Spese ammissibili

1. Il Fondo può essere impiegato per le spese indicate all'Art. 4 comma 2 dell'Avviso Pubblico.

¹ Rientranti nella definizione di PMI ai sensi dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9 agosto 2008.

² Le Energy Service Company (anche dette ESCO) sono società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, assumendo su di sé il rischio dell'iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento. I risparmi economici ottenuti vengono condivisi fra la ESCO ed il Cliente finale con diverse tipologie di accordo commerciale



2. Sono ammissibili a finanziamento solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di compilazione del formulario on line di cui al comma 2 dell'Art. 9 dell'Avviso Pubblico,
3. Le spese devono essere coerenti con quanto disposto all'Art. 5 dell'Avviso Pubblico.

ART. 7

Agevolazioni previste e massimali

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento rientra nella fattispecie di mutuo chirografario e può coprire fino al 100% dell'investimento ammissibile al netto dell'IVA. La domanda di finanziamento, presentata nelle modalità indicate nel bando, dovrà riguardare una spesa non inferiore a € 100.000,00 e non potrà essere superiore ad € 5.000.000,00. Qualora l'investimento ammissibile, a seguito di valutazione operata da Sviluppo Lazio in sede istruttoria, risulti inferiore alla soglia minima di € 100.000,00, il programma di investimenti sarà considerato non ammissibile.
2. Il finanziamento si articola in due componenti di pari durata: una a tasso agevolato ("Quota Agevolata") ed una a tasso ordinario ("Quota Ordinaria").
 - 2.1. La Quota Agevolata:
 - 2.1.1. è a carico ed a rischio del Fondo;
 - 2.1.2. è ad un tasso agevolato come definito nel successivo Art. 9;
 - 2.1.3. costituisce il 75% del finanziamento totale;
 - 2.1.4. è una somma affidata in gestione a Banca firmataria dell'Accordo Quadro e della presente Scheda Prodotto.
 - 2.2. La Quota Ordinaria:
 - 2.2.1. è provvista ordinaria di Banca, di cui la stessa detiene il rischio;
 - 2.2.2. è ad un tasso ordinario come definito nel successivo Art. 9;
 - 2.2.3. costituisce il restante 25% del finanziamento.
3. La durata degli interventi finanziari è stabilita in massimo 10 anni, più un periodo di preammortamento di massimo 12 mesi dalla data della prima erogazione. La periodicità dei rimborsi è la medesima per entrambe le quote.
4. Le agevolazioni relative alla Quota Agevolata di cui al precedente comma 2 sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e sono espresse in ESL secondo quanto stabilito dall'Art. 2, comma 3 del citato Regolamento e del Regolamento (CE) 800/2008.
5. Gli aiuti concessi ai sensi del relativo Avviso Pubblico sono cumulabili nelle modalità descritte all'Art. 8 dello stesso Avviso.



ART. 8

Garanzie

1. Sulla Quota Agevolata Banca richiede al beneficiario una protezione del credito di tipo personale a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, estensibile ove necessario all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi. La garanzia suindicata deve essere coerente con quella richiesta da Banca sulla Quota Ordinaria. Nel caso in cui Banca non richieda garanzie personali sulla Quota Ordinaria, dovrà richiederne comunque sulla Quota Agevolata.
2. Sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere al beneficiario garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purché di natura non reale.

ART.9

Caratteristiche del finanziamento

<u>Tipologia di finanziamento:</u>	Mutuo chirografario.
<u>Durata:</u>	massimo 10 anni oltre un periodo di preammortamento.
<u>Importo:</u>	Importo minimo € 100.000,00. Importo massimo € 5.000.000,00.
<u>Erogazione:</u>	Il finanziamento agevolato sarà erogato per stati di avanzamento, così come disciplinato al successivo Art. 10.
<u>Preammortamento:</u>	Di durata massima di 12 mesi dalla data della prima erogazione.
<u>Ammortamento:</u>	In rate trimestrali posticipate; le rate saranno pagate il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.
<u>Tasso di interesse agevolato:</u>	Tasso pari a zero ovvero rideterminato nel limite di intensità di aiuto massima concedibile ai sensi del Reg. CE 1998/2006 <i>de minimis</i> e comunque non superiore al tasso applicato sulla Quota Ordinaria.



Tasso di interesse ordinario:

Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria, ottenuto applicando una maggiorazione (spread) variabile in funzione del merito di credito e del *rating* del beneficiario:

- in caso di tasso fisso, al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di Banca);
ovvero
- in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di Banca).

Spread applicabile al tasso di interesse ordinario:

I livelli massimi di spread praticati da Banca per ciascuna Categoria di Rating sono indicati nella tabella allegata *sub A* e devono risultare all'interno dei tetti massimi previsti dall'Appendice 1 dell'Avviso Pubblico.

Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione trimestrale degli spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 15 giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre solare, Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozierà gli spread con ciascuna Banca, che saranno poi recepiti con decisione del Comitato di Investimento (di cui all'Art. 7 della menzionata Convenzione IF) e pubblicati sui siti ufficiali di Sviluppo Lazio e del POR FESR.

Tasso di mora:

Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Il tasso di mora viene applicato all'intera rata scaduta (compresa la Quota Agevolata) e decorre secondo la prassi di Banca.

Estinzione totale anticipata:

Possibile con applicazione di una penale in misura non superiore all'1% del debito residuo della Quota



Unione europea



Ordinaria.

Non è prevista l'ipotesi di estinzione parziale anticipata.

Obblighi per il beneficiario:

- Presentare la documentazione indicata nell'Avviso Pubblico.
- Integrare la documentazione ove richiesto.
- Sottoscrivere per accettazione l'atto di impegno di cui all'Avviso Pubblico e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

Spese per il beneficiario:

- Spese di istruttoria: pari a massimo Euro 250 per pratica.

Garanzie richieste al beneficiario:

Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, garanzie personali estensibili all'intera compagine societaria e/o a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall'Art. 8, comma 1.

Sulla Quota Ordinaria, Banca può richiedere al destinatario del finanziamento garanzie personali analoghe a quelle che assistono la Quota Agevolata e/o garanzie accessorie purché di natura non reale, così come meglio specificato al precedente Art.8, comma 2.

ART.10

Modalità di erogazione

1. L'erogazione del finanziamento avviene successivamente alla stipula del contratto di mutuo e può avvenire, a scelta del beneficiario, secondo le modalità di cui ai punti successivi.
2. Erogazione in unica soluzione, a titolo di Saldo, al completamento dell'investimento ed a fronte della presentazione della rendicontazione di spesa. In caso di parziale realizzazione dell'investimento e conseguente rendicontazione di spesa inferiore a quanto complessivamente ammesso, il finanziamento corrisponderà all'effettivo importo delle spese rendicontate, purché l'investimento realizzato costituisca comunque un impianto organico e funzionale all'attività dell'impresa. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui al comma 7 e 8 dell'Art. 11 dell'Avviso Pubblico.
3. Erogazione in due soluzioni, secondo le seguenti modalità:
 - a. La prima quota a Stato Avanzamento Lavori (SAL) pari ad almeno il 30% del finanziamento concesso (fino ad un massimo del 60%), a fronte della presentazione



della rendicontazione di spesa nella misura suddetta. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui al comma 7 dell'Art. 11 dell'Avviso Pubblico.

- b. La seconda quota, a titolo di Saldo, pari all'importo derivante dalla differenza tra il finanziamento già erogato a titolo di SAL ed il valore complessivo delle spese rendicontate per la realizzazione dell'intero investimento. Resta fermo che in caso di parziale realizzazione dell'investimento e conseguente rendicontazione di spesa inferiore a quanto complessivamente ammesso deve risultare comunque rispettata la condizione che l'investimento complessivamente realizzato costituisca un impianto organico e funzionale all'attività dell'impresa. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui al comma 7 e 8 dell'Art. 11 dell'Avviso Pubblico.

4. Sviluppo Lazio, entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione di spesa concernente il SAL o il saldo del progetto ammesso, effettuate le valutazioni previste, dispone l'erogazione delle quote di finanziamento trasmettendo il relativo ordine a Banca.
5. L'erogazione del finanziamento, è subordinata all'avvenuto pagamento delle spese rendicontate. Nell'ipotesi in cui le fatture relative alle spese rendicontate non siano state pagate, le stesse verranno saldate da Banca direttamente al soggetto emittente la fattura (fornitore), previa autorizzazione da parte di Sviluppo Lazio S.p.A., che indicherà gli importi ed ogni informazione e dato necessario ad effettuare il pagamento. Effettuato il pagamento, Banca dovrà darne quietanza a Sviluppo Lazio entro e non oltre 5 giorni dal pagamento delle stesse.
6. L'impresa decade dal diritto al finanziamento concesso nel caso in cui la richiesta di erogazione del saldo non pervenga a Sviluppo Lazio entro 30 giorni dalla data ultima di realizzazione dell'investimento e comunque entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del finanziamento.

ART.11

Istruttorie e procedure attuative

1. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente Art. 5 si accede attraverso una procedura valutativa a sportello, che avverrà con le modalità di cui all'Art. 9 dell'Avviso Pubblico.
2. L'istruttoria delle domande viene effettuata:
 - 2.1. da Sviluppo Lazio S.p.A., per le domande perfezionate, secondo la procedura esplicitata all'Art. 9 dell'Avviso Pubblico, seguendo l'ordine cronologico attribuito dal sistema on-line.
 - 2.1.1. Sviluppo Lazio verifica la regolarità e l'ammissibilità delle domande presentate, con riferimento a quanto previsto dall'Art.3 e dall'Art. 9 dell'Avviso Pubblico. In caso di esito negativo provvede ad informarne il soggetto destinatario, il quale dispone di 10 giorni dalla ricezione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. In caso di esito positivo comunica al soggetto destinatario ed alla Banca l'avvio del procedimento valutativo del merito agevolativo. Il soggetto destinatario deve perfezionare la richiesta di finanziamento



alla Banca da lui prescelta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. Qualora tale termine non venga rispettato la domanda sarà considerata come rinunciata

- 2.1.2. Sviluppo Lazio effettua la valutazione del merito agevolativo attraverso una valutazione tecnico-economica del progetto presentato (validità dei contenuti tecnici rispetto alle tecnologie disponibili in relazione alla tipologia d'intervento/impianto; risparmio energetico ottenibile; incremento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili) entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione cartacea completa prevista dall'Avviso Pubblico. In caso sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiedere le integrazioni al soggetto destinatario, dando un termine perentorio adeguato rispetto le integrazioni richieste, ed i 30 giorni decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa completa. In caso di esito negativo dell'istruttoria di merito agevolativo, Sviluppo Lazio provvede ad informarne il soggetto destinatario e contestualmente Banca dell'esito di tale valutazione. In caso di esito negativo, il soggetto destinatario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.2. da Banca, sulla base delle richieste di finanziamento presentate.

- 2.2.1. Banca, entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di finanziamento ed in parallelo alla valutazione di merito agevolativo da parte di Sviluppo Lazio, effettua l'istruttoria di merito creditizio. In caso sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa provvede a richiedere le integrazioni al soggetto destinatario, dando un termine perentorio adeguato rispetto le integrazioni richieste, ed i 30 giorni decorreranno dalla ricezione della documentazione integrativa completa.
- 2.2.2. Qualora la domanda risulti ammissibile per l'intero importo richiesto, Banca formalizza la delibera condizionata alla valutazione del merito agevolativo, ove non già acquisito l'esito positivo, dandone comunicazione a Sviluppo Lazio. In caso di esito positivo del merito creditizio, ma per un importo inferiore all'investimento, Sviluppo Lazio provvede entro 5 giorni, a darne comunicazione al soggetto destinatario, il quale può integrare il piano finanziario con mezzi propri ovvero procedere ad un investimento di importo ridotto concordato con Sviluppo Lazio attraverso una rimodulazione dell'intervento (presentando relativa documentazione a consuntivo) entro 10 giorni dalla comunicazione della valutazione del merito creditizio
- 2.2.3. In caso di esito negativo dell'istruttoria di merito creditizio Banca provvede ad informarne Sviluppo Lazio che, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di Banca, effettua la comunicazione al soggetto destinatario. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.



3. Nel caso in cui Banca sia impossibilitata a completare l'iter istruttorio entro i suddetti 30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso comunque il termine di 90 giorni l'istruttoria di merito creditizio si intenderà deliberata negativamente.
4. Sviluppo Lazio comunica al Comitato d'Investimento l'ammissibilità o la non ammissibilità al finanziamento entro 20 giorni dalla valutazione del merito agevolativo.
5. Il Comitato d'Investimento, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente approva:
 - a) le domande ammissibili a finanziamento;
 - b) le domande non ammissibili, con l'indicazione del motivo di non ammissibilità.
6. Sviluppo Lazio provvede a comunicare al soggetto destinatario - entro 10 gg. dalla decisione del Comitato d'Investimento, di cui cura la segreteria tecnica, o se successiva dalla data di comunicazione da parte della Banca dell'esito dell'istruttoria di merito creditizio - la concessione del finanziamento ovvero il diniego. Il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per presentare eventuali osservazioni, in merito alla esclusione per mancanza del merito agevolativo, secondo quanto previsto dall' Art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Sviluppo Lazio relativamente agli interventi deliberati positivamente eroga la provvista agevolata alla Banca scelta dal beneficiario ed autorizza la Banca a sottoscrivere il contratto di finanziamento con il beneficiario e ad erogare il finanziamento.

ART. 12

Modalità di trasferimento delle risorse da Sviluppo Lazio a Banca e modalità di rimborso delle stesse

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Scheda Prodotto Sviluppo Lazio provvede, subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nell'apposito Fondo affidatole in gestione, a versare un plafond minimo pari ad Euro 1.000.000 su un conto corrente vincolato fruttifero acceso presso Banca, intestato a "Sviluppo Lazio - Fondo PMI" (di seguito "Conto Vincolato"), costituendo tale accredito provvista minima necessaria all'attuazione di quanto previsto nella presente Scheda Prodotto.
 - 1.1. Banca preleva, su disposizione di Sviluppo Lazio, la Quota Agevolata relativa al finanziamento dandone contestuale comunicazione a Sviluppo Lazio, che provvede a reintegrare la somma prelevata entro 10 giorni, subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nell'apposito Fondo affidatole in gestione.
2. Il Conto Vincolato genera un rendimento di mercato a favore di Sviluppo Lazio. Banca è tenuta a versare sul Conto Vincolato quanto incassato a titolo di rimborso del finanziamento, con la medesima periodicità di pagamento delle rate, compresi eventuali interessi moratori.
 - 2.1. Sviluppo Lazio potrà disporre delle somme di cui al precedente capoverso ogni qualvolta si renderanno nuovamente disponibili sul Conto Vincolato a seguito dei rimborsi effettuati tempo per tempo dai beneficiari. Potrà disporre, inoltre, degli interessi maturati sul Conto



Vincolato sulla base delle risultanze dell'estratto conto al 31 dicembre di ogni anno così come comunicato da Banca.

3. In ogni caso il saldo del Conto Vincolato non potrà mai essere inferiore per nessuna ragione e causa all'ammontare nominale della Quota Agevolata dei finanziamenti per i quali, tempo per tempo, non sia stata ancora completata la procedura di erogazione, al netto delle somme che fossero già state corrisposte ai rispettivi beneficiari e dei rimborsi effettuati dai beneficiari stessi.

ART.13

Erogazione finanziamento

1. Banca si obbliga ad erogare la quota di finanziamento corrispondente al SAL o al Saldo, così come disciplinato nel precedente Art. 10, nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'autorizzazione di quest'ultimi da parte di Sviluppo Lazio, fatto salvo l'insorgere di elementi pregiudizievoli nel frattempo intervenuti e che Banca valuti ostativi all'erogazione della quota di finanziamento. Di tale evenienza Banca informerà Sviluppo Lazio per l'assunzione dei provvedimenti del caso.
2. Qualora l'importo inizialmente riconosciuto dovesse subire una rimodulazione a seguito di rendicontazione delle spese presentate, Sviluppo Lazio provvederà a comunicare a Banca l'ammontare dell'importo effettivamente dovuto.
3. Sviluppo Lazio è esonerata da ogni responsabilità giuridica nel caso dovessero sorgere controversie tra Banca e le imprese in merito alla mancata o errata erogazione del finanziamento, per tutto ciò che non attiene al merito agevolativo.

ART.14

Incasso rate finanziamento

1. Banca provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze previste nel contratto di finanziamento le rate del finanziamento medesimo e trasferirà a Sviluppo Lazio, entro il termine di 30 giorni, con pari valuta dell'incasso, attraverso appositi accrediti sul Conto Vincolato, la quota percentuale, comprensiva di capitale e interessi, relativa alla Quota Agevolata, secondo le proporzioni di cui al precedente Art. 7.
2. Il mancato pagamento anche parziale alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione da Sviluppo Lazio, dovute dall'impresa beneficiaria, produrrà dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori in favore di Sviluppo Lazio.
 - 2.1. Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).



- 2.2. Il tasso di mora verrà applicato all'intera rata scaduta secondo la prassi consolidata di ciascuna Banca.
- 2.3. L'interesse di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata.

ART.15

Revoca delle agevolazioni

1. L'agevolazione concessa al destinatario potrà essere revocata nei seguenti casi:
- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte o reticenti;
 - b) venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;
 - c) al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centottanta) giorni di scaduto relativamente al rimborso della rata di finanziamento e/o a seguito della messa a sofferenza del credito ad esso collegato. Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all'impresa o ai soci e/o garanti con contestuale passaggio a sofferenza;
 - d) destinazione dell'intervento agevolativo a finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto ammesso;
 - e) parziale realizzazione dell'investimento e questo non costituisca comunque un intervento organico e funzionale e coerente con le previsioni dell'Avviso Pubblico;
 - f) i beni acquistati con le agevolazioni siano alienati, ceduti o distratti prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di conclusione del progetto ammesso;
 - g) il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri, quindi, nel territorio della Regione Lazio;
 - h) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
 - i) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale anche minoritaria;
 - j) rinuncia all'agevolazione.

Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell'agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.

In caso di revoca dell'agevolazione il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'ammontare del finanziamento sino a quel momento percepito.

Banca ha facoltà di non richiedere il rimborso della Quota Ordinaria.

2. In caso di revoca parziale delle agevolazioni dovuta al mancato completamento dell'investimento, fermo restando quanto previsto al punto e) del precedente comma 1, si procede alla rideterminazione delle quote erogabili.



Unione europea



3. Sviluppo Lazio sarà tenuta a comunicare, con lettera raccomandata A/R., alle imprese beneficiarie l'avvio del procedimento di revoca, con indicazione dei relativi motivi, assegnando al destinatario della comunicazione un termine non superiore a 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni (L. n° 241/90).
4. Sviluppo Lazio, entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla decorrenza del termine di cui al precedente capoverso, informa dell'esito della comunicazione il Comitato di Investimento, che provvede agli atti conseguenti.
5. In caso di revoca dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, il recupero della quota di finanziamento agevolato eventualmente erogata potrà avvenire escutendo la garanzia di cui al precedente Art. 8, comma 1, ovvero attraverso il versamento totale o rateale dell'importo dovuto.

ART.16

Impegni di Banca

1. Banca si impegna a:
 - a) effettuare la valutazione del merito creditizio della Quota Ordinaria entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui sia impossibilitata a completare l'iter istruttorio entro i suddetti 30 giorni, è tenuta a darne comunicazione a Sviluppo Lazio.
 - b) effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie ed opportune alla stipula del contratto di finanziamento ed all'accertamento della consistenza ed acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun finanziamento;
 - c) predisporre quanto necessario alla stipula del contratto ed all'erogazione del finanziamento, sottoscrivere il contratto di finanziamento ed ogni altro contratto allo stesso connesso, nonché gli atti necessari all'acquisizione delle garanzie personali a copertura del contratto di finanziamento così come previste a carico del beneficiario ai precedenti artt. 8 e 9;
 - d) erogare il finanziamento secondo le modalità di cui all'art 13, incassare le rate in scadenza, accreditando quanto di spettanza di Sviluppo Lazio sul Conto Vincolato con le modalità di cui all'Art. 9 e all'Art. 14;
 - e) segnalare eventuali ritardi nel pagamento delle rate e, in caso di ritardato pagamento di una rata, applicare gli interessi di mora di cui all'Art.14;
 - f) compiere tutte le attività di recupero anche coattivo del credito di Sviluppo Lazio derivanti dal contratto di finanziamento ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria ed stragiudiziale in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, ai sensi dell'Art. 2 della presente Scheda Prodotto;
 - g) ripartire le somme recuperate in esito all'attività di recupero del credito tra Sviluppo Lazio e Banca in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al finanziamento, inteso come somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria;
 - h) predisporre una relazione trimestrale e/o una rendicontazione in via telematica, sull'andamento dei finanziamenti nel periodo, che contenga tutti gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire l'importo versato da Sviluppo Lazio e di quanto rimborsato a fronte



Unione europea

REGIONE
LAZIO

delle rate pagate dai beneficiari o delle somme incassate a fronte di azioni di recupero del credito.

- i) dare comunicazione a Sviluppo Lazio entro 30 giorni a mezzo raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax:
 1. del verificarsi dell'evento di credito - dato dal raggiungimento e/o superamento da parte dell'impresa beneficiaria del termine di cui all'Art.15 lett. c) della presente Scheda Prodotto, (termine espressamente indicato nel singolo contratto di finanziamento) - o di qualsivoglia altro evento che determini, ai sensi del contratto, la risoluzione dello stesso o la decadenza del beneficio del termine, con conseguente passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato;
 2. di aver provveduto a comunicare al beneficiario, nel rispetto delle modalità previste nel contratto di finanziamento, la decadenza dal beneficio del termine concesso in relazione al finanziamento e risoluzione del contratto di finanziamento stesso;
- j) dare comunicazione di aver esperito, senza esito positivo, ogni azione giudiziaria volta al recupero coattivo del credito.

ART. 17

Inadempimento di Banca

1. L'inadempimento di Banca agli obblighi ed impegni previsti negli artt. 2, 13 e 16 della presente Scheda Prodotto, comporta la risoluzione del presente contratto.

ART. 18

Insolvenza del beneficiario del finanziamento

1. Si realizza civilisticamente il mancato recupero del credito:
 - 1.1. in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero coattivo da parte di Banca, concretizzatesi nelle ordinarie azioni legali previste dall'ordinamento;
 - 1.2. ove ricorrendo i presupposti legittimanti la presentazione di istanza fallimentare, dallo "stato di riparto" dell'attivo fallimentare non risultino somme liquidate a copertura totale della posizione creditoria così come ammessa nello "stato passivo" consolidato.
2. Sviluppo Lazio, preso atto della comunicazione prevista alla lettera j) dell'Art. 16, dichiara "il passaggio a perdita del finanziamento", diventato ormai irrecuperabile.
3. Qualora dovesse verificarsi un passaggio a sofferenza del credito vantato nei confronti del beneficiario del finanziamento, Banca provvede a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso dalla comunicazione un lasso di tempo ritenuto congruo, Sviluppo Lazio cede pro-soluto a titolo oneroso il proprio credito ad un soggetto da essa individuato. Il corrispettivo consisterà in una percentuale (da concordare con il cessionario del credito) della somma recuperata, che Sviluppo Lazio provvederà a riversare nelle risorse del Fondo. Sulla scelta del cessionario del credito si riconosce una prelazione convenzionale a Banca.



A seguito di tale cessione, nessuna incombenza né alcun onere in termini finanziari e/o convenzionali sarà più dovuto da Banca in forza del contratto.

ART. 19

Spese di recupero e compensi riconosciuti a Banca

1. Per l'attività di recupero crediti Banca potrà addebitare a Sviluppo Lazio un compenso, la cui entità sarà concordata fra le parti in una lettera a latere che sarà sottoscritta contestualmente alla presente Scheda Prodotto.

ART. 20

Impegni di Sviluppo Lazio

1. Sviluppo Lazio, soggetto gestore del Fondo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione IF richiamata in premessa e ss. mm., dovrà:
 - a) promuovere e divulgare, attraverso appositi mezzi di comunicazione, tutte le informative inerenti la conoscenza della legge attivando, altresì, specifici servizi informativi in favore dei diversi soggetti richiedenti per la corretta redazione delle domande di agevolazione e la conoscenza dei successivi iter attuativi;
 - b) coordinare i propri uffici e le loro articolazioni territoriali, i sistemi informativi ed il flusso documentale per l'attuazione degli interventi previsti;
 - c) valutare attraverso un'istruttoria tecnica i progetti imprenditoriali presentati e trasmettere a Banca tutti gli atti necessari per la valutazione del merito del credito;
 - d) nei termini e con le modalità indicati nel precedente Art.12, conferire le risorse del Fondo sul Conto Vincolato e ripristinare le somme prelevate da Banca;
 - e) gestire i rapporti con i soggetti beneficiari degli interventi.

ART. 21

Divisibilità

1. Qualunque disposizione della presente Scheda Prodotto che risulti invalida o inefficace sarà priva di effetti, senza per questo inficiare le rimanenti disposizioni della presente Scheda Prodotto. Tuttavia, per tale evenienza le Parti si impegnano a negoziare in buona fede per concordare disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti delle disposizioni risultate invalide.



ART. 22

Eventuali condizioni da applicare alla finanza integrativa.

1. Non sono previste dalla presente Scheda Prodotto ipotesi di finanza integrativa.

ART. 23

Norme di chiusura

1. Si rinvia all'Accordo Quadro per quanto qui non specificamente previsto.

ART. 24

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: Art.2 – Mandato; Art.7 – Agevolazioni previste e massimali; Art. 8 – Garanzie; Art. 9 – Caratteristiche del finanziamento; Art. 10 – Modalità di erogazione; Art. 12 – Modalità di trasferimento delle risorse da Sviluppo Lazio a Banca e modalità di rimborso delle stesse; Art. 13 – Erogazione finanziamento; Art. 14 – Incasso rate finanziamento; Art. 15 – Revoca delle agevolazioni; Art. 16 – Impegni di Banca; Art. 17 – Inadempimento di Banca; Art. 18 – Insolvenza del beneficiario del finanziamento; Art. 19 – Spese di recupero e compensi riconosciuti a Banca; Art. 21 – Divisibilità; Art. 24 – Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il _____

Sviluppo Lazio S.p.A.

Banca



Sub A

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI RATING E SPREAD MASSIMO

Nel seguito indichiamo la corrispondenza tra le Categorie di Rating previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, i *Rating Notch* secondo la *Master Scale* di Standard & Poor's e il livello massimo di spread praticato per ciascuna Categoria all'interno dei livelli massimi applicabili previsti dall'Appendice 3 dell'Avviso Pubblico:

Categoria di Rating	Rating Notch (Master Scale S&P)	Spread massimo praticato
Ottimo (AAA-A)	AAA	[...%] massimo applicabile 4.35%
	AA+	
	AA	
	AA-	
	A+	
	A	
	A-	
Buono (BBB)	BBB+	[...%] massimo applicabile 4.35%
	BBB	
	BBB-	
Soddisfacente (BB)	BB+	[...%] massimo applicabile 5.40%
	BB	
	BB-	
Scarso (B)	B+	[...%] massimo applicabile 6.00%
	B	
	B-	



lettera a latere
per la definizione delle spese di recupero e dei compensi
riconosciuti a Banca
ai sensi dell'articolo 19 della Scheda Prodotto

Con riferimento alle spese di recupero ed ai compensi riconosciuti a Banca ai sensi dell'articolo 19 della Scheda Prodotto, con la presente si concorda quanto segue:

1. Per l'attività di recupero crediti Banca potrà addebitare a Sviluppo Lazio:
 - a) una commissione fissa in funzione dell'ammontare del credito da recuperare e comunque non superiore ad Euro [...] per pratica;
 - b) una commissione variabile non superiore al [...] % della somma recuperata a valere sulla Quota Agevolata;
 - c) la copertura delle spese legali effettivamente sostenute se preventivamente autorizzate da Sviluppo Lazio, in misura pari al [...] % del totale.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il _____

Sviluppo Lazio S.p.A.

Banca
